

MOVIMENTO PER LA VITA — TORINO  
Corso Trento, 13  
STATUTO

(come modificato dall'Assemblea Generale del 19 marzo 2001)

- Art.1) Sotto la denominazione "MOVIMENTO PER LA VITA — Torino" è costituita un'associazione di volontariato, senza scopo di lucro, ma con fine di solidarietà, con sede legale in Torino, Corso Trento 13, avente codice fiscale 97508490014.  
L'Associazione ha come scopo:
- 1) riaffermare nella società civile, nelle istituzioni, nella legislazione, il diritto alla vita e il diritto-dovere del cittadino di sostenere e difendere la vita umana sin dal concepimento, in tutte le sue esigenze, e in tutto l'arco del suo sviluppo, sino al suo compimento naturale;
  - 2) proporre con forza nella società, nella scuola ed in ogni altro ambiente la cultura e la naturale sacralità della vita;
  - 3) contribuire con l'impegno personale dei soci e dei sostenitori, ad aiutare con ogni mezzo, le famiglie e le donne a portare a termine le gravidanze inaspettate, indesiderate o a rischio;
  - 4) realizzare e promuovere ogni forma di solidarietà per la vita umana, nascente, sofferente e morente;
  - 5) favorire e sostenere ogni forma di obiezione di coscienza nei confronti di qualunque legge che consenta l'eliminazione di essere umani anticipandone la morte naturale.
- Art.2) L'associazione, apartitica, ha struttura democratica, non produce né distribuisce qualsiasi forma, e non retribuisce in alcun modo le persone che rivestono cariche, persone che pertanto svolgono gratuitamente la loro opera. L'associazione, dati i suoi scopi ha durata illimitata
- Art.3) Possono far parte dell'associazione tutte quelle persone che aderiscono agli ideali ed obiettivi fissati nell'Alt. 1 e che intendono collaborare al raggiungimento delle finalità proprie dell'associazione, previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione stessa ed accettazione da parte del Consiglio Direttivo, n Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare la propria decisione anche in caso di non accettazione.
- Art.4) Sono organi dell'Associazione:  
—l'Assemblea generale costituita dai soci;  
—il Consiglio Direttivo;  
—il Presidente;  
—il Segretario;  
—il Tesoriere;
- E' facoltà dell'Assemblea nominare un collegio di revisori.Tutte le cariche hanno durata triennale e le persone che le ricoprono sono rieleggibili.
- Art.5) L'Assemblea generale, costituita dai soci, deve essere convocata dal Presidente almeno una Volta all'anno mediante comunicazione scritta. L'Assemblea è validamente costituita quando

è presente, di persona o per delega, un terzo dei soci più uno le delibere sono valide se assunte a maggioranza relativa dei presenti; mentre per apportare modifiche al presente statuto è richiesta l'approvazione della metà più uno dei soci iscritti.

L'Assemblea generale, è convocata per

1. approvare la relazione annuale ed il rendiconto;
2. nominare il Consiglio Direttivo;
3. modificare lo Statuto;
4. stabilire l'entità della quota associativa;
5. approvare il programma annuale presentato dal Consiglio Direttivo

Art.6) Il Consiglio Direttivo « composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un numero massimo di altri quattro soci ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio predispone e realizza il programma annuale e delibera;

1. l'ammissione dei nuovi soci;
2. la vendita e/o l'acquisto di beni immobili, nonché l'accettazione di eredità e/o di donazioni o lasciti di beni immobili;
3. il ricorso ad ogni forma di credito.

Elegge al suo interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma per iniziativa del Presidente almeno una volta al trimestre.

Nel caso di decesso o di dimissioni di un Consigliere, subentrerà, nel Consiglio, il primo dei non-eletti in occasione delle votazioni, e così successivamente sino alla copertura di tutte le cariche rimaste vacanti.

Art.7) Al Presidente spetta la rappresentanza della Associazione e l'ordinaria amministrazione, ivi compresa la gestione dei conti correnti bancari e postali e la facoltà di delega di firma. Per la straordinaria amministrazione agisce su delibera del Consiglio Direttivo, il Presidente coordina tutta l'attività associativa e i rapporti con terzi.

Art 8) Il Segretario collabora con il Presidente nel coordinamento dell'attività associativa e nei rapporti con le altre associazioni di volontariato e svolge pertanto le funzioni necessaria a tale scopo. Al Segretario compete la tenuta dei verbali.  
Sostituisce il presidente in caso d'impedimento di questi.

Art.9) Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei conti, dei pagamenti e degli incassi. Può disporre dei conti correnti bancari e postali su delega del Presidente. Sostituisce il Segretario in caso di impedimento di questi.

Art.10) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da erogazioni, donazioni o lasciti. Le somme di denaro verranno depositate su conti correnti intestati all'Associazione.

Art. 11) L'Associazione non prevede finalità di lucro e i proventi che derivassero eventualmente da future attività commerciali accessorie saranno utilizzate per le finalità descritte o destinate, in caso di scioglimento dell'Associazione, unitamente ai fondi residui, ad associazioni similari.

Art. 12) L'anno associativo si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo

verranno predisposti dal Presidente e dal Tesoriere il bilancio annuale e la relazione sull'attività che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

- Art. 13) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed incompatibilità, o per mancato pagamento delle quote associative per due anni consecutivi. L'incompatibilità viene sancita dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e previa contestazione degli addebiti.
- Art. 14) Le entrate dell'Associazione sono costituite:
1. dalle quote sociali dei soci nella misura stabilita dall'Assemblea;
  2. da offerte e contributi sia pubblici che privati;
  3. da ogni altra entrata che concorra a sostenere l'attività associativa.
- Art. 15) Tutte le decisioni dell'Assemblea e quelle del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate in apposito libro vidimato da Notaio e controfirmate dal Presidente e dal Segretario.
- Art. 16) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia. L'Associazione svolge attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e pertanto si intendono accettati e riportati nello Statuto tutti i requisiti previsti dalla suddetta legge, in particolare l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. L'Associazione s'impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla suddetta legge per l'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Volontariato.
- Art. 17) Ai fini di ottenere dall'Ente Poste Italiane l'ammissione alla tariffe del regime agevolato previsto dalla legge n° 443 del 19-07-1993, comma 27 (punto b) per la spedizione del periodico "Il foglietto che ci informa", si da atto che l'Associazione Movimento per la Vita di Torino è editore dello stesso periodico "Il foglietto che ci informa" e si ribadisce che l'Associazione non ha fini di lucro.